

## SPORT - 2021

### NUOVA DECORRENZA PER LA RIFORMA DELLO SPORT

#### 01. NOZIONE

La legge **23 luglio 2021, n. 106** è nuovamente intervenuta in merito alla **riforma dello Sport**.

Vediamo le due le principali novità.

#### 02. Decorrenze dei decreti attuativi della riforma dello sport

**DLgs. 36/2021** (*relativo al riordino e alla riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo*) le disposizioni si applicheranno dal **1° gennaio 2023**, ad esclusione delle norme di cui agli articoli:

- **10**, riconoscimento a fini sportivi;
- **39**, fondo per il passaggio al professionismo negli sport femminili;
- **40**, promozione della parità di genere;
- **del Titolo VI articoli 43-50**, pari opportunità per le persone con disabilità nell'accesso ai gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato che troverà applicazione dal **1° gennaio 2022**;

Per ragioni di coordinamento anche l'abrogazione delle norme indicate all'articolo 52 comma 1 del DLgs. 36/2021 è fatta decorrere dal **1° gennaio 2023**.

**DLgs. 37/2021** (*rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo*) le disposizioni si applicheranno dal **1° gennaio 2023**.

**DLgs. 38/2021** (*sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi*) le disposizioni si applicheranno dal **1° gennaio 2023**.

**DLgs. 39/2021** (*istituzione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e al nuovo procedimento di acquisto della personalità giuridica*) le disposizioni si applicheranno dal **31 agosto 2022** anticipando il previsto termine del **31 dicembre 2023**.

**DLgs. 40/2021** (*sicurezza delle discipline sportive invernali*) le disposizioni si applicheranno dal **1° gennaio 2022**.

### **03. Documenti da depositare presso il nuovo Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche**

Sono stati ridefiniti gli elementi da riportare nella domanda di iscrizione al nuovo Registro che sostituirà il registro tenuto dal CONI.

Alla domanda dovrà essere allegata la documentazione che attesti:

la ragione sociale o la denominazione, la natura giuridica, il codice fiscale e l'eventuale partita IVA dell'associazione o società sportiva dilettantistica;

dati inerenti alla sede legale e i recapiti;

dichiarazione contenente l'indicazione dell'**oggetto sociale** e le attività sportive, didattiche e formative;

dichiarazione contenente l'indicazione della composizione e della durata dell'organo amministrativo e delle generalità del legale rappresentante e degli amministratori;

dati dei tesserati.

Non è più necessaria l'indicazione dei dati anagrafici dei membri degli altri organi previsti dallo statuto sociale diversi dal consiglio direttivo), l'elenco degli impianti utilizzati per lo svolgimento dell'attività sportiva praticata e i dati relativi ai contratti che attestano il diritto di utilizzo degli stessi (concessioni, locazioni, comodati), i contratti di lavoro sportivo e le



---

collaborazioni amatoriali, con indicazione dei soggetti, dei compensi e delle mansioni svolte.

In base al nuovo comma 3 dell'art. 6 del DLgs. 39/2021, ogni associazione e società sportiva dilettantistica trasmette, in via telematica, entro il **31 gennaio** dell'anno successivo, una dichiarazione riguardante l'aggiornamento dei predetti dati, l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente.

In buona sostanza vi è stata una consistente riduzione della documentazione da presentare, anche se è stato disposto con il nuovo comma *3-bis* all'articolo 6 del DLgs. 39/2021, che i dati richiesti ai fini dell'iscrizione possono essere **rideterminati**, anche fissando requisiti ulteriori, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'autorità di Governo delegata in materia di sport.

